



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Area Fisco, Partecipate, Privacy, Normativa, Controllo di Gestione, Trasparenza, Anticorruzione

Ufficio Normativa d'Ateneo

**Regolamento Didattico del Corso di Laurea in
Lingue e Culture Moderne
(Classe L-11)**

(Emanato con decreto rettorale 5 febbraio 2021 n. 231)

SOMMARIO

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Laurea
- Art. 3 – Attività formative
- Art. 4 – Crediti formativi da acquisire e durata del corso
- Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale
- Art. 6 – Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico
- Art. 7 – Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Propedeuticità
- Art. 10 – Modalità dei passaggi al Corso di Laurea e trasferimenti da altri Atenei
- Art. 11 – Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario
- Art. 12 – Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano
- Art. 13 – Ammissione a singole attività formative
- Art. 14 – Verifiche del profitto
- Art. 15 – Commissioni per l'accertamento del profitto
- Art. 16 – Orientamento e tutorato
- Art. 17 – Seminari, escursioni e viaggi di istruzione
- Art. 18 – Attività di tirocinio
- Art. 19 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero
- Art. 20 – Prova finale per il conseguimento del titolo
- Art. 21 – Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno
- Art. 22 – Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso
- Art. 23 – Rinuncia agli studi e decadenza
- Art. 24 – Disposizioni sugli obblighi di frequenza
- Art. 25 – Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento
- Art. 26 – Norme transitorie e finali

Allegato A: Manifesto degli Studi

Allegato B: Schede degli insegnamenti e propedeuticità



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (nel seguito Dipartimento), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e all'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30 settembre 2013 e successive modificazioni) e nel rispetto della libertà di insegnamento.
2. Il presente Regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne. La "Parte Speciale" è costituita dagli allegati.

Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. In linea con gli obiettivi qualificanti previsti dalla classe delle lauree in Lingue e Culture Moderne (L-11), il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne ha lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale di base e linguistica di livello superiore in almeno due lingue straniere (di cui una dell'Unione Europea) oltre all'italiano, e nelle relative letterature e culture.
2. Tale percorso formativo, strutturato su basi interdisciplinari, si collega a precise motivazioni culturali e professionali, inerenti:
 - alla formazione degli insegnanti di lingue e culture straniere nella scuola media inferiore e superiore, dal momento che il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne costituisce il segmento iniziale di tale percorso (che prevede, dopo il conseguimento della Laurea triennale, il conseguimento della Laurea Magistrale e l'abilitazione all'insegnamento secondo la normativa vigente);
 - alla formazione di figure professionali impegnate in:
 - a) attività di supporto all'insegnamento delle lingue e delle culture straniere;
 - b) attività di traduzione tecnico-scientifica e letteraria nel mondo delle istituzioni culturali, delle imprese e della pubblica amministrazione;
 - c) attività di comunicazione interculturale e interlinguistica nei settori dell'editoria, del giornalismo e della multimedialità;
 - d) attività di mediazione linguistica per le istituzioni scolastiche e amministrative operanti in aree linguistiche minoritarie e in contesti di immigrazione.
3. Il corso prepara alla professione di:
 - Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (codice ISTAT 3.3.1.4.0)
 - Guide turistiche - (codice ISTAT 3.4.1.5.2)
4. Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne è articolato in specifiche aree di apprendimento volte a fornire agli studenti le competenze richieste dalle attività professionali previste come sbocchi occupazionali nonché a garantire loro le conoscenze necessarie per proseguire gli studi (Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Master universitari di I livello). In particolare, sono individuate come aree caratterizzanti le aree delle lingue e delle letterature straniere europee ed extraeuropee grazie alle quali lo studente acquisisce conoscenze specifiche di tipo linguistico-teorico e critico-letterario, approfondendo lo studio delle lingue straniere e del loro uso comunicativo nonché delle relative culture letterarie, spaziando anche nelle principali letterature extra-europee in una dimensione prevalentemente comparatistica. L'area della linguistica, semiotica e didattica delle lingue trasmette le necessarie competenze per un approccio



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

allo studio delle lingue in prospettiva sia diacronica che sincronica, consentendo di utilizzare le conoscenze delle discipline linguistiche per orientare le scelte metodologiche nel campo dell'insegnamento delle lingue moderne e indirizzare le scelte sul piano della progettazione del curriculum. L'area delle discipline filologiche, letterarie e storiche, invece, offre conoscenze relative alle fasi più arcaiche delle lingue e delle culture studiate, garantisce l'acquisizione delle metodologie critiche specifiche delle scienze del testo, propone lo studio della letteratura italiana e fornisce allo studente il possesso dei principali strumenti critici per l'esegesi e l'interpretazione testuale e intertestuale. Le discipline storiche sviluppano nello studente una conoscenza critica, dettagliata e approfondita di un ampio periodo storico, delle specifiche linee di sviluppo del dibattito storiografico e dei diversi approcci metodologici e tematici relativi al periodo prescelto.

5. Il conseguimento delle conoscenze e competenze descritte si attua attraverso la partecipazione sia alle lezioni frontali previste dall'ordinamento, sia alle attività seminariali organizzate da singole cattedre, nonché attraverso lo studio individuale. Gli studenti sono altresì invitati a prendere parte a tutte le attività culturali programmate dall'Ateneo, cicli di conferenze, rassegne teatrali, rassegne cinematografiche che abbiano comunque attinenza con le tematiche studiate per incentivare un approccio ai saperi interdisciplinare e comparatistico.

5. L'approfondimento sulle tematiche testuali dell'italiano previsto negli insegnamenti del primo e del secondo anno consente, attraverso adeguate applicazioni, un primo approccio alla realizzazione di elaborati che utilizzano le conoscenze acquisite;

6. Non sono previsti *curricula* diversificati ma lo studente ha la possibilità di organizzare il proprio percorso formativo scegliendo due tra le sei lingue e relative letterature straniere, e individuando e nella scelta libera e nell'area delle discipline storiche gli insegnamenti più consoni ai propri interessi.

Art. 3 – Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'Università.

2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi (**Allegato A: Manifesto degli Studi**) consistono in:

- corsi di insegnamento;
- prova finale.

Possono costituire altresì attività formative:

- eventuali corsi integrativi;
- viaggi di istruzione;
- attività seminariali;
- periodi di studio all'estero;
- attività di tirocinio.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri; l'attività didattica frontale per ciascun semestre si può svolgere in 12, 13 o 14 settimane. I corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che alcuni corsi si estendano su due semestri; in questi casi essi si potranno articolare in moduli ciascuno dei quali non si potrà estendere al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne (nel seguito Consiglio) può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche dell'insegnamento. Il Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede degli insegnamenti e propedeuticità)** che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 4 – Crediti formativi da acquisire e durata del corso

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Ciascun credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore per lo svolgimento degli insegnamenti, si assume che ad 1 CFU corrispondono:

- 7 ore di lezione frontale e 18 di studio individuale;
- 12 ore di attività di laboratorio/esercitazione e 13 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività individuale di *stage* o tirocinio;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- Per le esercitazioni dei corsi di “Lingua e Traduzione” la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell’attività; per tali attività, di norma, le ore di lezione frontale sono integrate da un pari numero di ore di lettorato.
- 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
- 6. Il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo.
- 7. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne non verranno comunque riconosciuti più di 12 crediti. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- 8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l’attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell’Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio.
- 9. L’articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne è riportata nel Quadro generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.
- 10. Per conseguire la Laurea in Lingue e Culture Moderne lo studente deve acquisire 180 crediti formativi.
- 11. La durata normale del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell’ammissione.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell’adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne è necessario il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale; in particolare, è necessario il possesso di capacità di espressione di livello medio, nella lingua italiana in forma scritta, di capacità di apprendimento e di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. Il syllabus delle conoscenze richieste in ingresso è stabilito dal Consiglio e adeguatamente pubblicizzato in occasione della pubblicazione del bando annuale di ammissione.
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell’iscrizione, e consiste in un test i cui contenuti, la data e le modalità di svolgimento sono definiti annualmente nel bando di ammissione.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) potranno essere colmati frequentando, entro il primo anno di corso, attività didattiche di riallineamento, con eventuale verifica al termine delle stesse, orientate al recupero delle carenze riscontrate.

Art. 6 – Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne previsto dal nuovo ordinamento didattico D.M. n. 270/2004, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne dei precedenti ordinamenti al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne previsto dal nuovo ordinamento didattico, nel limite dei posti disponibili, deve essere indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata presso la Segreteria Didattica del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro il 30 settembre.

3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare autocertificazione attestante la data del superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata, il numero di crediti.

4. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi per esami già superati qualora non riscontri un'adeguata corrispondenza tra i programmi.

Art. 7 – Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne dei precedenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la possibilità di portare a conclusione gli studi e di conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici.

Art. 8 – Piani di studio

1. All'atto dell'iscrizione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne.

2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studio; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio, che delibera in merito entro il 30 novembre successivo.

3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne sono obbligati a seguire il Manifesto degli Studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'**Allegato A**.

Art. 9 – Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne sono riportate nell'**Allegato B**.

2. Eventuali modifiche saranno deliberate in sede di approvazione del Manifesto degli Studi dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio. Le modifiche regolarmente approvate saranno, quindi, riportate nell'**Allegato B** del presente Regolamento, che risulterà conseguentemente modificato.

Art. 10 – Modalità dei passaggi al Corso di Laurea e trasferimenti da altri Atenei

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne da altri Corsi di Studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio. Il Consiglio delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. La valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici (avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato al precedente art. 5). Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e, nel caso di Corsi di Studio appartenenti alla Classe L-11, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Il Consiglio verifica, altresì, la condizione dello studente rispetto a quanto specificato al successivo art. 22.

3. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

4. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne da altro Ateneo deve essere indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata presso la Segreteria Didattica del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

5. Il Consiglio accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti eventualmente disponibili all'anno di corso di iscrizione dello studente. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 11.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6. Non saranno accolte domande di passaggio o trasferimento, anche in presenza di posti disponibili, nel caso di assenza di crediti convalidabili.
7. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro Ateneo, lo studente al quale è stato concesso il nulla osta, dovrà presentare o far pervenire alla segreteria studenti del Dipartimento il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

Art. 11 – Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altre Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata presso la Segreteria Didattica del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
4. Il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui al precedente art. 5.
5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 10.

Art. 12 – Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

1. La verifica della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, obbligatoria per il conseguimento della Laurea, viene accertata mediante il superamento della prova di accertamento del profitto relativa alla prima annualità della prima oppure della seconda lingua di specializzazione prevista dal Manifesto degli Studi del Corso di Laurea.

Art. 13 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al corso di laurea in Lingue e Culture Moderne, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione a un Corso di Laurea Magistrale, può chiedere l'iscrizione a una o più attività formative specifiche.
2. La domanda deve essere indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata presso la Segreteria



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Didattica del Dipartimento entro e non oltre due settimane prima dell'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire. La sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto, ad avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un Corso di Studio.
4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel Decreto Rettorale relativo alle tasse e ai contributi.
5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione ai corsi di studio universitari.

Art. 14 – Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto specificata nel presente Regolamento.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma – nel caso di esito positivo – una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
7. Lo studente ha il diritto di prendere visione delle proprie prove scritte e degli eventuali altri elaborati prodotti dopo la loro correzione.
8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi del successivo art. 24.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

11. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte.
12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre si tengono due appelli. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli, di cui il terzo nel mese di settembre. Le finestre temporali sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
15. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
17. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle Schede degli insegnamenti di cui all'**Allegato B**.
18. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, utilizzando la firma digitale.
19. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche in tutti gli appelli d'esame a loro dedicati previsti dal calendario degli esami.
20. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Corso di Laurea almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Direttore del Dipartimento.

Art. 15 – Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio e sono composte da tre membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Coordinatore del Consiglio.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso Corso di Studio – o di più Corsi di Studio dello stesso Dipartimento – sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre,



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il Presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del Consiglio.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore di Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle Commissioni esercenti titoli di crediti di insegnamento e cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, ricercatore confermato di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Coordinatore del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

Art. 16 – Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio nomina un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne, curarne la diffusione negli istituti di istruzione secondaria e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.
2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.
4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) il supporto di un docente-tutor;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c, il Consiglio può prevedere di attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d, l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti iscritti, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne. Specifiche attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di

Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del Consiglio, garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 17 – Seminari, escursioni e viaggi di istruzione

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio, può programmare attività seminariali, per ogni anno accademico, tenute da ricercatori interni e ricercatori sia nazionali che internazionali nonché da esperti nei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti del Corso di Laurea.

2. La partecipazione è fortemente consigliata e l'attiva partecipazione documentata potrà essere valutata dal Consiglio e/o dal Consiglio di Dipartimento per l'acquisizione di eventuali crediti formativi.

3. Il Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Laurea, su proposta del docente di un insegnamento, può autorizzare escursioni o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

4. Il docente interessato presenta al Direttore del Dipartimento apposita richiesta indicando il numero di studenti, i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio e verificando che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

Art. 18 – Attività di tirocinio

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna all'Ateneo, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento. Se esterna all'Ateneo, deve essere stipulata apposita convenzione tra la struttura ospitante e l'Università della Calabria o il Dipartimento a cui il Corso di Laurea afferisce.

2. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Direttore di Dipartimento o, in alternativa, il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito a un professore di ruolo o a un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio stesso.

3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di due mesi. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno dello studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.

4. I crediti sono registrati contestualmente dal Direttore di Dipartimento o, in alternativa, dal Coordinatore del Consiglio o dal suo delegato, utilizzando le procedure definite al precedente art. 14.

Art. 19 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Il Consiglio designa un docente delegato a curare i rapporti con l'Ufficio Speciale Erasmus (per le mobilità Erasmus) e l'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali (per le mobilità non Erasmus), a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a proporre le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea.

3. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio di Corso di Studio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero e di cui intende richiedere il riconoscimento.

4. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera in conformità con i regolamenti in materia e comunque entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare agli uffici competenti apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

5. Agli studenti in mobilità *Erasmus studio* ed *Erasmus Traineeship* per ricerca tesi si applicano le disposizioni previste dall'art. 42 del Regolamento Didattico di Ateneo e le linee guida deliberate dal Consiglio.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento *in itinere* delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

10. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
11. I docenti del Corso di Laurea che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 20 – Prova finale per il conseguimento del titolo

1. La prova finale consiste nella stesura da parte dello studente di un sintetico elaborato scritto – redatto sotto la guida di un relatore – nonché nella sua presentazione orale alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. Nel suddetto elaborato, lo studente sviluppa alcuni temi affrontati durante il percorso formativo.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e dal suo piano di studio tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. All'atto della presentazione della domanda alla Segreteria Didattica del Corso di Laurea, lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale e l'argomento dell'elaborato (concordato con il relatore). Il relatore, di norma, sarà il responsabile didattico di uno degli insegnamenti attivati nell'anno accademico in cui avviene la presentazione della domanda. L'assegnazione del relatore è approvata dal Consiglio.
4. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.
5. La votazione di partenza è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata al metodo *standard*. Le eventuali lodi concorrono alla determinazione del voto finale. A questo punteggio si aggiunge un incremento determinato da un bonus che tiene conto della presentazione dell'elaborato, del *curriculum* e dei tempi di conseguimento del titolo. I criteri e le modalità di assegnazione del bonus sono deliberati dal Consiglio.
6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale.
7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
9. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda agli uffici competenti almeno trenta giorni prima.
10. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. Lo stesso può essere presentato su supporto informatico, firmato dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

11. Il relatore della tesi è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
12. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.
13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.
14. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
15. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studio può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, dei quali almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di uno o più insegnamenti ad essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea.
17. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo.
18. Di norma, Presidente di Commissione è il Coordinatore del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per motivate ragioni di opportunità, il Coordinatore del Consiglio può proporre al Direttore del Dipartimento la nomina di un professore di ruolo quale Presidente della Commissione.
19. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
20. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
21. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 21 – Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, incluso nell'**Allegato A** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione, di norma, di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno e impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente. Lo studente non a tempo pieno deve comunque soddisfare l'obbligo di frequenza dei corsi.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata agli uffici competenti entro il 15 settembre;
- il Consiglio valuta le istanze pervenute e delibera, in base al piano di studio e ai crediti acquisiti dallo studente, entro il 30 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di iscrizione;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 22 – Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso

1. Per essere iscritto regolarmente in corso al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 30.

Per essere iscritto regolarmente in corso al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 60.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:

- a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
- b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto regolarmente in corso al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 15.

Per essere iscritto regolarmente in corso al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 30.

Per essere iscritto regolarmente in corso al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 45.

Per essere iscritto regolarmente in corso al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 60.

Per essere iscritto regolarmente in corso al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 75.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne per la sua intera durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 23 – Rinuncia agli studi e decadenza

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda secondo le modalità previste dalle normative vigenti sul sito www.unical.it/servizididattici.
2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza. Gli studenti ancora iscritti ai Corsi di Laurea del vecchio ordinamento, precedente il D.M. n. 509/1999, decadono invece se non sostengono esami per otto anni consecutivi, ad eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio, debba solo sostenere l'esame finale di laurea.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata presso la Segreteria Didattica del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
5. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altre Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

Art. 24 – Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.
2. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso.
3. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

Art. 25 – Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento

1. Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne, nel rispetto della normativa vigente in tema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento e in linea con la politica di Assicurazione della Qualità definita dall'Ateneo, persegue un'organizzazione didattica che garantisca la qualità delle proprie attività formative.
2. L'assicurazione della qualità della didattica è realizzata principalmente attraverso: la definizione dei profili culturali e professionali che si intendono formare e la proposta di percorsi formativi con essi coerenti; la definizione delle modalità di verifica degli obiettivi formativi, in termini di competenze e di apprendimenti; il monitoraggio delle carriere degli studenti e la ricognizione delle opportunità occupazionali; l'individuazione degli aspetti critici della propria organizzazione didattica e delle azioni correttive e di miglioramento; il monitoraggio degli interventi promossi e la valutazione della loro efficacia.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. Per l'attuazione del sistema di Assicurazione della Qualità, il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne si avvale dell'attività del Gruppo di Gestione AQ.
4. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato dal Consiglio, è costituito da:
 - due o più docenti del Corso di Laurea, tra cui il Coordinatore del Consiglio;
 - uno o più componenti del PTA; - un rappresentante degli studenti.
5. Il Gruppo di Gestione AQ, operando in sinergia con la Commissione paritetica docenti-studenti, con il Consiglio e con il Consiglio di Dipartimento, nonché con il Presidio di Qualità dell'Ateneo, espleta le seguenti principali funzioni, attuando tutte le azioni conseguenti (progettazione, monitoraggio, proposte, verifica):
 - Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);
 - Redazione del Rapporto di Riesame ciclico (RRC);

Art. 26 – Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'iter di istituzione del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne le relative competenze restano attribuite al Consiglio di Dipartimento.
2. Successivamente all'istituzione del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne le modifiche al presente regolamento sono adottate dal Dipartimento, su proposta del medesimo Consiglio unificato e sono approvate con le modalità di cui all'art. 13 comma 11 del Regolamento Didattico di Ateneo,

Allegato A: Quadro generale delle attività formative

Quadro generale delle attività formative

Allegato B: Schede degli insegnamenti e propedeuticità

Le Schede insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/didattica/lingueculturemoderne/insegnamenti/